

Estratto dal Regolamento d'Ateneo per la disciplina del programma comunitario LLP/Erasmus e per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero (Visiting Students)

OMISSIS

Titolo II – IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO (VISITING STUDENTS)

Premessa.

Oggetto del presente Titolo è il riconoscimento delle attività formative svolte presso Università di Paesi dell'Unione Europea ed Università di Paesi extra-comunitari presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS o che preveda sistemi di riconoscimento reciproco dell'attività formativa svolta. A tutti i fini del presente regolamento 1 credito ECTS è uguale ad 1 Credito Formativo Universitario (CFU).

A tal fine, è necessario:

- a) che l'Università degli studi di Palermo abbia concluso un accordo ufficiale di cooperazione, nel caso di Paesi extracomunitari;
- b) sia stata effettuata una analisi preventiva e concordata delle attività formative che lo studente intende svolgere.

Durata del soggiorno

Il soggiorno ha, di norma, una durata compresa fra 3 e 12 mesi.

Procedure per il riconoscimento del periodo di studi all'estero

Prima della partenza, lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio presso Università straniera elabora, insieme al Presidente del C.d.S. di appartenenza o ad un delegato del C.d.S., un proprio piano di studi indicante le attività formative dell'università ospitante, che sostituiranno alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente. Tale numero corrisponde in linea di massima a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo di tempo presso la propria università (ad es. 60 in un anno, 30 in un semestre, 20 in un trimestre, ecc.).

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Facoltà o dei C.d.S. interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante, e da sostituire a quelle previste nel corso di appartenenza, viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo non la ricerca degli stessi contenuti ma la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza e l'effettiva coerenza interna del curriculum dello studente.

In particolare, ciò implica la possibilità di introdurre nel *learning agreement* insegnamenti dell'istituzione straniera che non trovano diretta corrispondenza nell'ordinamento didattico del C.d.S., anche in termini di riconoscimento di cfu.

Il piano di studi elaborato deve essere formalmente approvato prima della partenza dello studente. A tal fine il Presidente o un delegato del C.d.S. sottoscrive sia l'accordo didattico (Learning Agreement) con l'elenco dei corsi da sostenere, da inviare all'istituzione partner, sia il documento relativo al riconoscimento interno. Eventuali modifiche *in itinere* del piano di studi vanno similmente e preventivamente approvate.

Regolamento LLP/Erasmus e Visiting Students

A conclusione del periodo di studi all'estero, lo studente esibirà la certificazione dell'attività svolta, di cui il Presidente o un delegato del C.d.S. verificherà la congruità e la regolarità. Successivamente il Presidente o un suo delegato provvederà alla trascrizione delle unità didattiche positivamente seguite su apposito verbale - con l'indicazione della denominazione originale (eventualmente tradotta in una delle principali lingue europee) dell'attività formativa svolta, dei crediti, del voto tradotto secondo la scala italiana, e lo trasmette al C.d.S. per la ratifica e agli uffici responsabili (Segreterie Studenti). Tali dati saranno automaticamente accreditati successivamente nella carriera dello studente.

È compito del Consiglio del Corso di Studi di pertinenza convertire in trentesimi i voti riportati all'estero, sulla base della vigente "Tabella di conversione Sistema ECTS" adottata con delibera del Senato accademico.

Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero secondo le procedure definite sopra, potrà venire concesso, previa esplicita delibera del Consiglio di C.d.S., l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità. Viene altresì garantito il riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di Palermo.

